DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 1965

relativa alla procedura di consultazione in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari

(65/53/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 27 settembre 1960 che reca istituzione di un gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari (1),

Vista la decisione del Consiglio del 15 maggio 1962 relativa alla procedura di consultazione in seno al gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari (2),

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che l'applicazione della decisione del Consiglio del 15 maggio 1962 ha posto in luce l'opportunità di apportare talune modificazioni alla procedura di consultazione,

DECIDE:

Articolo 1

La procedura di consultazione adottata dal Consiglio il 15 maggio 1962 è modificata dalle disposizioni riportate in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

ALLEGATO

Procedura di consultazione in materia di assicurazione-credito, garanzie e crediti finanziari

Sezione I: Settori d'applicazione

1. Le operazioni di rilascio di garanzie e di crediti all'esportazione da parte dello Stato o di ogni altro organismo dipendente dallo Stato sono soggette alla presente procedura purchè:

 — siano direttamente o indirettamente collegate ad esportazioni di merci nazionali;

 — si preveda di garantire totalmente o parzialmente o di concedere crediti di durata superiore a cinque anni iniziando dalle decorrenze definite dall'Unione di Berna, o di derogare ad ogni altra regola o norma eventualmente adottata di comune accordo dagli Stati membri della Comunità.

2. Conformemente ai principi definiti al paragrafo 1, la presente procedura è applicabile, secondo le modalità di cui alla sezione II, qualora lo Stato o qualsiasi altro ente dipendente dallo Stato prevedano:

(1) GU n. 66 del 27. 10. 1960, pag. 1339/60.
(2) GU n. 52 del 30. 6. 1962, pag. 1561/62.

A. la concessione di una garanzia diretta o indiretta, totale o parziale relativa :

— a crediti per forniture ;

— a crediti finanziari diversi da quelli riportati al paragrafo 3 della presente sezione ;

— a linee di credito per forniture di merci nazionali all'estero (incluso il caso in cui la natura delle merci sia stata definita solo in modo generale) nonché ai contratti singoli conclusi in base a tali linee di credito ;

— ai contratti singoli conclusi in base alle categorie di operazioni di cui al paragrafo 3 della presente sezione ;

B. la conclusione di accordi-quadro che comportino unicamente limiti massimi di garanzia per crediti per forniture o per crediti finanziari diversi da quelli di cui al paragrafo 3 A della presente sezione, nonché la concessione di garanzie relative ai contratti singoli conclusi in base a tali accordi-quadro.

3. Conformemente ai principi di cui al paragrafo 1, la presente procedura è del pari applicabile, secondo le modalità di cui alla sezione III, qualora lo Stato o qualsiasi altro ente dipendente dallo Stato prevedano :

A. la concessione di crediti finanziari, esclusivamente su fondi pubblici ;

B. la conclusione di accordi misti che associno fondi pubblici e crediti per forniture o crediti finanziari privati.

Sezione II : Procedura applicabile alle categorie di operazioni di cui alla sezione I, paragrafo 2

1. *Informazioni da comunicare all'atto della consultazione*

A. Il membro del gruppo che introduce la consultazione comunica anzitutto le informazioni di cui alle seguenti rubriche :

a) paese di destinazione ;

b) oggetto della fornitura e descrizione degli elementi tecnici essenziali per determinare la natura e l'ordine di grandezza dell'operazione nonché indicazioni relative al valore della fornitura, comunicate in base ad una scala stabilita dal gruppo ;

c) durata richiesta per il credito ;

d) condizioni di credito che le autorità del paese esportatore intendono accordare ;

e) motivi invocati per la concessione delle condizioni eccezionali.

B. Le suddette informazioni devono essere trasmesse il piú presto possibile dopo che la garanzia del credito in questione sia stata presa in esame dalle autorità competenti, in modo che l'atteggiamento dei membri del gruppo possa essere coordinato in tempo utile. Resta inteso che l'esportatore, o l'istituto finanziario interessato, deve essere invitato a dare il proprio accordo per la consultazione ; qualora detto accordo non venga concesso, gli Stati membri s'impegnano a non scostarsi nel caso specifico dalle pratiche dell'Unione di Berna o da qualsiasi regola o norma eventualmente adottata di comune accordo dagli Stati membri della Comunità.

2. *Destinatari delle comunicazioni*

Le informazioni di cui al paragrafo 1 della presente sezione, le eventuali osservazioni indirizzate dagli altri Stati membri e menzionate al paragrafo 3 A nonché le notifiche di cui al paragrafo 3 G sono trasmesse per telescritto ai destinatari designati rispettivamente da ciascuno Stato membro, dalla Commissione e dal Segretariato dei Consigli.

3. *Presentazione di osservazioni da parte di membri del gruppo e riunione di consultazione*

A. Qualsiasi membro del gruppo che abbia ricevuto la comunicazione iniziale prevista ai paragrafi 1 e 2 della presente sezione può, entro un termine di 7 giorni di calendario :

— chiedere precisazioni supplementari al membro del gruppo che ha comunicato le informazioni ;

— formulare osservazioni o riserve ;

— chiedere, per operazioni che ritenga di particolare importanza, che i problemi ad esse relativi siano discussi nel quadro di una riunione di consultazione.

B. Qualora, alla scadenza del suddetto termine, non sia stata formulata alcuna osservazione, il membro del gruppo che ha introdotto la consultazione può ritenere per acquisito che i termini previsti per l'operazione non incontrano obiezioni da parte degli altri membri del gruppo.

C. Qualora siano state formulate domande di precisazione supplementari od osservazioni, il membro che ha introdotto la consultazione fornisce le informazioni supplementari o risponde alle osservazioni presentate. Questa procedura deve essere normalmente posta in atto entro il predetto termine di 7 giorni.

D. Qualora alla scadenza del termine menzionato, sia stato formulato un parere sfavorevole sull'operazione oggetto della consultazione — con una maggioranza corrispondente ad un numero inferiore di una unità al numero degli Stati membri consultati — lo Stato membro che ha introdotto la consultazione s'impegna a sospendere, salvo casi d'urgenza, la decisione su tale operazione sino a che non intervenga una discussione orale a breve termine nell'ambito di una riunione di consultazione.

E. Nelle riunioni di consultazione si applica la seguente procedura :

Le riunioni di consultazione che si svolgono in comitato ristretto possono tenersi in occasione di ogni riunione del gruppo o dei suoi sottogruppi. Inoltre, a richiesta di uno dei membri del gruppo, saranno convocate delle riunioni tra le sessioni del gruppo e dei suoi sottogruppi, presso la sede del Segretariato dei Consigli.

I membri del gruppo comunicano ai destinatari di cui al paragrafo 2 della presente sezione, possibilmente con l'anticipo di 4 giorni di calendario rispetto alle riunioni di consultazione, l'elenco degli affari che intendono porre in discussione.

F. Salva restando l'osservanza del termine di 7 giorni di cui ai punti A. e C. nonché l'impegno di cui al punto D., il membro del gruppo che abbia introdotto una consultazione per la quale sia stato richiesto che si proceda ad una discussione in riunione di consultazione, ha facoltà di prendere, in via eccezionale, una decisione immediata sull'operazione prevista ove ritenga che detta decisione non possa essere ulteriormente ritardata.

G. In ogni caso la decisione finale presa per ciascuna operazione viene comunicata agli altri membri del gruppo ; la notifica della decisione è accompagnata dalla menzione dei motivi per i quali lo Stato membro che ha introdotto la consultazione non sia stato eventualmente in grado di conformarsi ai pareri sfavorevoli degli Stati membri consultati.

Sezione III : Procedura applicabile alle categorie d'operazioni di cui alla sezione I, paragrafo 3

1. *Informazione preventiva*

A. Lo Stato membro che intende concedere un credito finanziario esclusivamente su fondi pubblici o intende concludere un accordo misto, ne informa previamente gli altri Stati membri e la Commissione in base alle seguenti rubriche :

a) paese terzo interessato ;

b) descrizione degli elementi tecnici essenziali che comporti il credito finanziario o dell'accordo misto che si intende concedere o concludere ;

c) contesto generale dell'operazione.

B. Tali informazioni debbono essere trasmesse appena possibile dopo che il credito finanziario o l'accordo misto previsto siano stati presi in esame dalle autorità competenti.

La trasmissione di tali informazioni avviene per telescritto indirizzato al Segretariato dei Consigli dalla Rappresentanza permanente dello Stato membro interessato ; il Segretariato dei Consigli ritrasmette immediatamente, ancora per telescritto, tali informazioni alle Rappresentanze permanenti degli altri Stati membri ed alla Commissione.

2. *Consultazione*

A. Ogni Stato membro, nonché la Commissione, entro un termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1 della presente sezione, possono chiedere l'intervento di una consultazione orale.

Tale richiesta è trasmessa secondo le stesse modalità di cui al paragrafo 1 B. della presente sezione.

B. In caso di domanda di consultazione orale quest'ultima si effettua nel Comitato dei Rappresentanti permanenti, sempreché sia trascorso un termine di 4 giorni di calendario dalla introduzione della domanda, a fare inizio dalla prima riunione del Comitato successiva ad essa introduzione.

3. *Casi particolari*

A. Nei casi in cui, eccezionalmente, l'urgenza di concedere un credito finanziario esclusivamente su fondi pubblici o di concludere un accordo misto renda impossibile l'applicazione della procedura di cui al paragrafo 1 della presente sezione, lo Stato membro interessato procede ad una notifica a posteriori.

Tale notifica deve intervenire immediatamente dopo la concessione del credito o la conclusione dell'accordo misto ; essa può dare luogo ad una consultazione orale secondo modalità analoghe a quelle di cui al paragrafo 2 della presente sezione.

B. Qualora le informazioni preventive comunicate in applicazione del paragrafo 1 della presente sezione siano state seguite da una domanda di consultazione orale alle condizioni di cui al paragrafo 2, tale domanda di consultazione non obbliga lo Stato membro che ha presentato le informazioni a soprassedere alla sua decisione qualora ritenga che eccezionalmente tale decisione non possa essere ritardata.

4. *Notifica delle decisioni finali*

La decisione finale relativa alla concessione di qualsiasi credito finanziario esclusivamente su fondi pubblici o alla conclusione di qualsiasi accordo misto di cui trattasi nella presente sezione, viene comunicata dallo Stato membro interessato, sempreché la notifica non sia già intervenuta nel caso particolare di cui al paragrafo 3 A.

Dette comunicazioni e la loro trasmissione agli altri Stati membri ed alla Commissione si effettuano secondo le stesse modalità già definite al paragrafo 1 B. della presente sezione.